



Comune di Lipari  
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 31 del 04-07-2024

*Oggetto:*

Divieto della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli e l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami a seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a ROSSO con fase operativa di preallarme di oggi. Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024. .

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio,

**II SINDACO**

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze contingibili e urgenti riguardanti la “Regolamentazione della scalata al vulcano dell’isola di Stromboli “, per ultimo l’ordinanza n. 23 del 25.06.2024 e n. 25 del 27.06.2024;

**CONSIDERATO** che il vulcano dell’isola di Stromboli si caratterizza per una sempre maggiore e più consistente attività eruttiva, come evidenziato nell’ambito della video conferenza tenutasi in data odierna su convocazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha portato all’innalzamento del livello di rischio da arancione a rosso con fase operativa di preallarme e con relativo innalzamento delle condizioni di pericolosità a livello diffuso per la possibilità del verificarsi di improvvisi aumenti dei fenomeni esplosivi anche a carattere parossistico che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano mai compiutamente prevedibili;

**VISTA** la nota del Dipartimento Generale della Protezione Civile n. DPC-DPC\_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024, avente per oggetto “Stromboli – Avviso di variazione del livello di allerta e della fase operativa nazionale”;

**VISTA** la propria Determina n. 11 di oggi, con la quale si è provveduto ad attivare presso il COA – Centro Operativo Avanzato - di Stromboli il COC – Centro Operativo Comunale - per fronteggiare l’attuale fase di preallerta e stato di preallarme;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che va vietata la scalata dello Stromboli in quanto l’avventurarsi oltre le abitazioni nell’isola di Stromboli è foriero di possibili e gravi rischi anche per la pubblica

incolumità, e che pertanto ogni precauzione possibile necessita di essere adottata allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di abitanti e visitatori;

**CONSIDERATO**, altresì, che si possono verificare versamenti di detriti nel versante della Sciarra del Fuoco con rischio di tsunami;

**RITENUTO**, inoltre, di dover vietare l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami;

**CONSIDERATO** che i fenomeni registrati creano particolari situazioni di emergenza per quanto sopra specificato;

**RAVVISATA** la necessità di imporre l'adozione di specifiche misure di protezione civile e di tutela della salute pubblica da attuare per fronteggiare l'attuale livello di allerta e lo stato di preallarme;

**DATO ATTO** della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **ORDINA**

per le motivazioni e le finalità in premessa indicate e al fine del contenimento dei rischi derivanti dalla progressiva evoluzione del fenomeno, in via cautelativa, vietare la scalata allo Stromboli e l'avvicinarsi e/o sostare in prossimità delle spiagge nelle ore notturne quando la visibilità è limitata per il rischio tsunami.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza avente decorrenza immediata perduri fino a che non venga modificata e/o revocata con successivo specifico provvedimento.

#### ***Dispone, altresì***

La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina – alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

### **AVVERTE**

- a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

**IL SINDACO**

*Dott. Gullo Riccardo*

*(Sottoscritto con firma digitale)*